



*Il Presidente*

Al Presidente della IV Commissione consiliare permanente "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

E p.c. Segretario generale vicario

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 104 del 25 ottobre 2023 concernente "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE". Richiesta parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Si trasmettono, in allegato, gli emendamenti nn. 2, 10, 11 e 12 alla proposta di legge regionale riportata in oggetto affinché la Commissione in indirizzo esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Antonio Aurigemma

Allegati: 04 (quattro)

Class. 2.5

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 104 DEL 25 OTTOBRE 2023  
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13 GENNAIO 2005, N. 1,  
RECANTE “NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE””

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
On. Antonio Aurigemma  
SEDE

Al comma 1 dell'articolo 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

“a0) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera e) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

“e bis) da sei rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento;

e ter) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.”;

2) il comma 2 è soppresso.”.

**Eleonora MATTIA**

*Il formato word è conforme al formato pdf*

NOTA ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende prevedere che i rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale tornino ad essere membri effettivi e non meramente eventuali del Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 104 DEL 25 OTTOBRE 2023  
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13 GENNAIO 2005, N. 1,  
RECANTE “NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE””

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
On. Antonio Aurigemma  
SEDE

Al comma 1 dell’articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) all’articolo 26, dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

“1 ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1 bis, agli oneri derivanti dall’articolo 16, concernenti la Scuola regionale di polizia locale del Lazio, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività della Scuola regionale di polizia locale del Lazio”, il cui stanziamento, pari a euro 50.000,00 per l’anno 2024 e a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale”.

**Eleonora MATTIA**

*Il formato word è conforme al formato pdf*

NOTA ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende ridurre l'onerosità della proposta di legge, eliminando la previsione dei 250 mila euro all'anno per il compenso del Direttore dell'Agenzia e dei 40 mila euro per le spese di gestione della nuova struttura, con un risparmio complessivo pari a 275.000 euro rispetto alla norma emendata, pur garantendo 15.000 euro in più per i corsi di formazione. I 150.000 euro all'anno stanziati vengono destinati come segue:

- 140.000 euro per la realizzazione dei corsi di formazione, in via diretta o in convenzione con altre Scuole, Atenei o istituzioni formative;
- 10.000 euro per eventuali spese relative a consulenti esterni.



EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 104 DEL 25 OTTOBRE 2023  
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13 GENNAIO 2005, N. 1,  
RECANTE “NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE””

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
On. Antonio Aurigemma  
SEDE

Al comma 1 dell’articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) all’articolo 26, dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

“1 ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1 bis, agli oneri derivanti dall’articolo 16, concernenti la Scuola regionale di polizia locale del Lazio, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività della Scuola regionale di polizia locale del Lazio”, il cui stanziamento, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2024 e a euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale”.

**Eleonora MATTIA**

*Il formato word è conforme al formato pdf*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

NOTA ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende ridurre l'onerosità della proposta di legge, destinando ai corsi di formazione i 250 mila euro all'anno attualmente previsti per il compenso del Direttore dell'Agenzia e i 40 mila euro attualmente previsti per le spese di gestione della nuova Agenzia. I 300.000 euro all'anno stanziati vengono quindi destinati come segue:

- 290.000 euro per la realizzazione dei corsi di formazione, in via diretta o in convenzione con altre Scuole, Atenei o istituzioni formative;
- 10.000 euro per eventuali spese relative a consulenti esterni.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 104 DEL 25 OTTOBRE 2023  
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13 GENNAIO 2005, N. 1,  
RECANTE “NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE””

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
On. Antonio Aurigemma  
SEDE

Al comma 1 dell'articolo 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

*(Scuola regionale di polizia locale del Lazio)*

1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce presso la direzione regionale competente in materia di polizia locale la Scuola regionale di polizia locale del Lazio, di seguito denominata “Scuola”.
3. La Scuola, in attuazione delle disposizioni della presente legge e delle linee di indirizzo amministrativo della Regione, ispirandosi ai principi del Codice europeo di etica per la polizia di cui alla Raccomandazione (2001) n. 10 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, svolge attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

4. La Scuola opera per la valorizzazione del ruolo, per la progressione e la crescita professionale degli operatori di polizia locale e persegue l'obiettivo di omogeneità di comportamento nell'applicare la normativa vigente attraverso lo scambio di esperienze, il confronto nelle modalità di intervento e la diffusione di linee interpretative condivise. La Scuola, in particolare:
- a) realizza corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei dirigenti comandanti dei corpi e servizi di polizia locale;
  - b) elabora progetti di ricerca, partecipa a bandi nazionali e internazionali, predispone e diffonde materiali didattici propri, raccoglie e cataloga materiale didattico e bibliografico nell'ottica di sviluppare le competenze in linea con le migliori buone pratiche e i più moderni strumenti e tecniche di lavoro;
  - c) promuove protocolli d'intesa con altri istituti, enti di formazione e atenei universitari nazionali e internazionali;
  - d) istituisce l'anagrafica unica regionale della polizia locale del Lazio, al fine di favorire ogni forma di contatto con i cittadini e tra gli operatori, anche mediante la creazione di un forum dedicato, e di predisporre apposita modulistica utile alla omogeneizzazione dell'attività amministrativa e ispettiva nonché i collegamenti con le banche dati esistenti utili per la propria attività;
  - e) promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, con la pubblicazione dei relativi atti e documenti, nonché iniziative volte a favorire l'incontro tra la Scuola e gli operatori del settore;
  - f) esercita ogni altra funzione connessa, complementare o conseguente a quelle sopra elencate.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale, previo parere della competente commissione consiliare permanente e sentito il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 6, definisce:
- a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola nonché per la composizione del Comitato didattico scientifico di cui all'articolo 18;



- b) la durata e le caratteristiche delle attività formative e dei corsi, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 17, comma 1, nonché le materie oggetto delle prove finali;
  - c) le modalità e i criteri per la costituzione e la gestione dell'albo dei docenti;
  - d) le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con altri istituti, enti di formazione e atenei universitari., nonché con gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali.
6. Le attività di cui al comma 5, lettera b) possono essere programmate e realizzate in convenzione con gli enti locali interessati, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli enti stessi.
7. La Regione, attraverso la scuola, può stipulare apposite convenzioni con le Università aventi sede nel territorio regionale finalizzate alla istituzione di corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.”.

**Eleonora MATTIA**

*Il formato word è conforme al formato pdf*

NOTA ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende prevedere l'istituzione della Scuola regionale di polizia locale del Lazio quale struttura amministrativa incardinata presso la Direzione regionale competente in materia di polizia locale, piuttosto che con la creazione di un'ulteriore Agenzia regionale, nell'ottica di perseguire obiettivi di semplificazione amministrativa e di efficientamento della spesa.